



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Settore III Urbanistica - Edilizia Privata - Suap/

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 Del 23/07/2026

Oggetto: Approvazione aggiornamento Piano Economico -Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anno 2026-2029

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

(il quale attesta l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento)

VISTI:

- la legge 147/13 all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, ed in particolare:

1. comma 654: il quale stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

2.comma 683: il quale dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

-il DPR n. 158 del 27/04/1999, Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

-il DPR n. 244 del 09/05/2001, recante Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

- il D.lgs. 152/06, parte IV, che contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", e che tra l'altro:

1. definisce la "gestione" dei rifiuti, come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario" (articolo 183, comma 1, lett. n);

2. definisce la "gestione integrata dei rifiuti" come "il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti" (articolo 183, comma 1, lett. II), ove l'attività di spazzamento delle strade è "una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze,

effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito” (articolo 183, comma1, lett. oo);

3. classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ed in particolare, ai sensi dell'articolo 184:

- a) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

VISTA la legge 481/95, articolo 1, comma 1, che prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi: Autorità per la Regolamentazione Energia reti ed Ambiente – di seguito: ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

VISTA la legge 205/17, articolo 1, comma 527, che assegna all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”, attribuendo altresì alla stessa funzioni di:

1. “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
2. “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
3. “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

PREMESSO CHE :

-il comma 2-ter dell'art. 5 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., ha previsto la possibilità per i Comuni (previa redazione di un Piano di Intervento con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente con il Piano d'Ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti) di provvedere all'organizzazione e

alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilabili, definendo all'uopo perimetri territoriali all'interno delle Aree di Raccolta Ottimali (d'ora in avanti ARO);

CONSIDERATO CHE la Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti " SRR Palermo Area Metropolitana" è la società consortile costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i."

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2010, salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art.5 , la SRR esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs 156/2006;

CONSIDERATO CHE:

- Con atto di indirizzo, approvato con deliberazione di G.M. n. 49 del 06.08.2013, l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale di predisporre gli atti e la documentazione necessaria, per costituire l'A.R.O. del Comune di Ficarazzi in conformità alle linee di indirizzo per l'attuazione della L.R. n° 9/2010 riguardante la gestione integrata dei rifiuti, emanate il 04.04.2013 dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Con deliberazione n. 62 del 17.09.2013 la Giunta Municipale del Comune di Ficarazzi, ha approvato il piano di intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell'A.R.O. del Comune di Ficarazzi nell'ambito della sua delimitazione territoriale.
- Con Decreto del Dirigente Generale N° 1602 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 26.09.2013 è stato definitivamente approvato il Piano d'Intervento di Raccolta Ottimale del Comune di Ficarazzi, che il Comune è autorizzato ad attuare attraverso l'affidamento della gestione del servizio a terzi a mezzo di gara ad evidenza pubblica.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 16.06.2015, è stato approvato il programma del servizio di Igiene ambientale per le annualità 2015/2022 finalizzato all'attuazione del suddetto Piano di intervento dell'A.R.O. del Comune di Ficarazzi.
- A seguito della suddetta approvazione, è stata avviata la procedura con il metodo dell'evidenza pubblica indirizzato ad individuare il soggetto affidatario del servizio di che trattasi.
- Con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 223 del 26.06.2015, di approvazione schema bando e disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006, è stata attivata la procedura aperta ai sensi dell'art.3 comma 37 e artt. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m. - CIG: 6311733ED4 – CUP: H79D15000520004
- Con nota prot. n. 14967 del 12.08.2015, sono stati trasmessi tutti gli atti per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto all'U.R.E.G.A. (Ufficio Regionale per l'Espletamento Gare Per l'Appalto di Lavori Pubblici) Sezione Provinciale di Palermo Via Camillo Camilliani 87, Palermo).
- La gara è stata espletata, in esecuzione dell'art. 47, comma 20 della Legge Regionale 28 gennaio 2014, N° 5, dall' U.R.E.G.A (Ufficio Regionale per l'Espletamento Gare Per l'Appalto di

Lavori Pubblici) Sezione Provinciale di Palermo Via Camillo Camilliani 87, con inizio delle operazioni di gara il 04.02.2016 e successive sedute.

- Nella seduta pubblica del 12.07.2016 la Commissione di Gara ha accertato che l'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è risultata quella presentata dalla "Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop." di Ravenna, indicando come ditta esecutrice del contratto la socia Roma Costruzioni srl.
- A seguito dell'espletamento dei controlli di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. con sede legale in Via Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna.
- Per dare esecuzione all'affidamento del servizio in oggetto, in data 27.07.2017, è stato stipulato dal competente Servizio Affari Generali, contratto di appalto N. 141 di Rep. registrato giorno 01.08.2017.
- In data 01.05.2018 con verbale di consegna prot. N. 9664, il servizio ha avuto effettivo inizio.

VISTA la deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF del 5 AGOSTO 2025;

VISTA la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 NOVEMBRE 2025;

CONSIDERATO CHE:

- il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) è illustrato all'Allegato A della predetta deliberazione ARERA;
- all'art. 29 dell'Allegato A sono precisati i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario (PEF) che deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- la ricognizione degli impianti esistenti.

RILEVATO CHE secondo quanto contenuto nel predetto art. 29 dell'MTR-3, il PEF deve includere una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) allegato all'MTR-3, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, nonché, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

-è del tutto evidente che il “modello” di gestione del servizio “integrato” dei rifiuti che la delibera 397 dell’ARERA sottende è un “modello” che risulta di gran lunga estraneo alla realtà regionale siciliana, ed invero appartenente a realtà geografico-territoriali ove si è potuta realizzare l’effettiva “integrazione” del sistema di gestione dei rifiuti;

-il panorama della prassi fattuale della gestione del ciclo dei rifiuti operante nella regione Sicilia, per larga parte degli enti locali siciliani, determina una sostanziale conduzione ibrida “in economia” del servizio di cui al D.lgs. 152/06 ed alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE il Comune di Ficarazzi assume, all’interno della gestione del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, il ruolo di centro di costo esclusivo riferito all’intero ciclo, di fatto, ponendosi al centro dei flussi finanziari concernenti la gestione dei rifiuti: sia in entrata (tariffe), che in uscita (spese per lo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento);

PRESO ATTO CHE può essere approntata la determinazione delle voci di costo di cui all’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025, attraverso un processo di analisi, scomposizione e ricomposizione dei costi documentati e documentabili in possesso dell’Amministrazione e della struttura tecnica del Comune di Ficarazzi al fine di determinare le componenti del PEF.

PRESO ATTO CHE si verifica il caso di talune delle componenti previste dall’MTR-3 che non possono essere determinate nello schema di PEF riferito al “modello” di gestione del servizio da parte del Comune di Ficarazzi, stante le loro caratteristiche peculiariamente intrinseche al “modello industriale” di gestione del servizio “integrato” dei rifiuti di cui alla delibera 397-ARERA.

EVIDENZIATO che tutti i Gestori dei singoli servizi che costituiscono l’attività di gestione integrata dei rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento), compreso il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l’utente, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal titolo in base al quale svolgono la relativa attività devono predisporre il relativo PEF grezzo di settore redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 1 del MTR-3 con allegata Relazione di accompagnamento secondo lo schema previsto all’Allegato 2 del MTR-3 e dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all’Allegato 3 del MTR-3.

CONSIDERATO CHE:

-nella deliberazione ARERA n. 397/2025 è contenuta la Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario (Metodo Tariffario Rifiuti - di seguito MTR-3), di cui all’Allegato A alla deliberazione stessa;

-il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) è illustrato all’Allegato A della predetta deliberazione ARERA;

-all’art. 29 dell’Allegato A sono precisati i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario (PEF) che deve comprendere almeno i seguenti elementi:

-il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;

-la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

-le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

-una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

1. il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;

2. i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
3. la ricognizione degli impianti esistenti.

VISTO l'art.1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 36 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi a rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2026-2029, redatto dal Comune sulla base dei costi;

VISTA la nota assunta al prot. 15121 del 23.07.2026 con la quale la SRR competente ha trasmesso la validazione dei documenti componenti il Piano tariffario per le annualità 2026-2029 predisposto da questo Settore;

DATO ATTO che la presente proposta dovrà essere trasmessa all'Organo di revisione economicofinanziaria per l'acquisizione del relativo parere di competenza.

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale, a mente dell'art. 1 comma 1 lett. e) della L.R. 48/1991 e s.m.i. di recepimento con modifiche dell'art. 32 della legge 142/1990;

VISTO l' O.R.EE.LL , il D. Lgs 267/2000 e la Legge 147/2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI:

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

P R O P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano :

- 1) **Approvare** il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026/2029 conformemente agli allegati di seguito elencati per come validati dalla SRR competente:

- A) PEF Ficarazzi Validato**
- B) Lettera di trasmissione SRR**
- C) Relazione di validazione**
- D) Determinazione SRR di validazione**

- 1) **Pubblicare** il presente provvedimento sul sito web istituzionale ;
- 2) **Inviare** la presente deliberazione e gli allegati, alla SRR competente per i successivi adempimenti di competenza;
- 3) **Dare** atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia,

Approvare l'immediata esecutività dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 , del D.Lgs n. 267/18/08/2000

IL RESPONSABILE